

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche della Persona

CONVENZIONE

Per la gestione del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2015/2018

TRA

- la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Politiche della Persona Dott. _____ nato a _____ e domiciliato per la carica in Via Vincenzo Verrastro n. 9 – Potenza presso la sede della Regione Basilicata

E

- l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. _____ nato a _____ domiciliato per la carica in Via Vincenzo Verrastro 3/L Potenza, presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza
- VISTO il Decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 art. 15 commi 1 e 2;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.M.S. 7 marzo 2006;

VISTA la D.G.R. n. 333 del 17/03/2015 con la quale è stata approvato il Bando di Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso Triennale di Medicina Generale 2015/2018;

VISTA la D.G.R. n. _____ del _____ di approvazione del Piano dei Corsi per il triennio 2015-2018 e dello schema della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Potenza (d'ora innanzi denominato Soggetto attuatore) dell'incarico di gestione didattico-amministrativa e contabile del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2015/2018 in attuazione delle disposizioni recate dalle DD.GG.RR. in premessa richiamate e del Piano dei Corsi per il triennio 2015 – 2018.

La convenzione definisce:

- a) Le modalità di realizzazione delle attività previste dal Piano dei Corsi;
- b) Le condizioni ed i limiti di erogazione del finanziamento assentito a favore del Soggetto attuatore;
- c) Le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale;
- d) La responsabilità del Soggetto attuatore relativamente alla programmazione, gestione e attuazione del Corso.

ART. 2 – Tempi per la realizzazione del progetto

Il Soggetto attuatore assume l'obbligo di avviare entro i termini stabiliti dal Piano dei Corsi le attività corsuali e comunque non oltre la data espressamente prevista dall'art. 14 del D.M.S. 7 marzo 2006.

ART. 3 – Divieto di cessione a terzi

È vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, delle attività previste dalla presente convenzione a soggetti terzi, salvo quelle espressamente autorizzate dalla Regione.

ART. 4 – Obblighi del Soggetto attuatore

I compiti e le funzioni amministrative, finanziarie ed economiche connesse con le attività formative sono espletate dal Soggetto attuatore mediante l'utilizzo di proprio personale.

Il Soggetto attuatore individua il responsabile amministrativo per la realizzazione di tutte attività amministrativo-contabili di cui alla presente convenzione nonché i responsabili di ciascun procedimento o sub-procedimento.

Il Soggetto attuatore destinatario del finanziamento è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

1. realizzare il Corso secondo i tempi, le fasi, le modalità ed i contenuti previsti dal Piano dei Corsi e procedere a tutti i controlli e le verifiche connesse alle attività espletate, secondo la normativa vigente;
2. osservare le normative regionali, nazionali e comunitarie in materia;
3. applicare, per quanto di competenza, la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, con esonero dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa verificarsi nei locali utilizzati dal Soggetto Gestore per le attività formative;
4. accendere apposito conto corrente bancario dedicato esclusivamente alla gestione di ogni singolo corso triennale ed adottare un sistema contabile distinto per ciascun corso triennale al fine di assicurare la trasparenza, la pertinenza dei costi e le idonee verifiche;

5. redigere ed approvare con apposita deliberazione, al termine di ciascuna annualità del Corso, la rendicontazione annuale, con indicazione ed allegazione, per ciascuna tipologia di spesa ammissibile, dei documenti giustificativi;
6. redigere ed approvare con apposita deliberazione, entro 90 gg dalla data di conclusione delle attività, il rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione del corso, con indicazione ed allegazione, per ciascuna tipologia di spesa ammissibile, dei documenti giustificativi;
7. assicurare la massima collaborazione per gli eventuali verifiche e controlli da parte della amministrazione regionale;
8. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati;
9. realizzare l'attività in locali idonei e rispondenti ai vigenti requisiti di agibilità, igienicità e sicurezza;
10. rendicontare con sollecitudine le spese sostenute ad avvenuta conclusione dell'attività espletata;
11. restituire alla Regione le somme di denaro relative a spese ritenute, in sede di verifica della rendicontazione, non pertinenti e/o non ammissibili.”;

ART. 5 – Aspetti amministrativo-finanziari

La Regione Basilicata, a titolo di finanziamento delle attività corsuali assegnate, provvede a corrispondere al Soggetto attuatore il finanziamento annualmente determinato.

Il finanziamento è corrisposto con le seguenti modalità:

- 1° rateo pari al 50% del costo annuale stimato all'atto di inizio dell'attività corsuale;
- 2° rateo pari al restante 50% ad inizio del secondo semestre di attività e ad avvenuto pagamento di spese pari al 70% del primo rateo.

L'eventuale avanzo di gestione che dovesse risultare in sede di rendicontazione annuale sarà conteggiato in riduzione sul primo rateo della successiva annualità.

La Regione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, non avendo esercitato la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario non può procedere direttamente al pagamento in favore dell'Ordine dei Medici e, pertanto, trasferirà all'Azienda Sanitaria Locale ASP le somme relative al finanziamento del corso, perché la medesima Azienda provveda al pagamento al Soggetto attuatore.

La Regione predispone il provvedimento di liquidazione, in favore dell'Azienda Sanitaria Regionale individuata, di norma entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione relativa alla precedente annualità o nel caso ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori integrazioni o chiarimenti, entro 45 giorni dalla ricezione dei medesimi, compatibilmente con il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente in materia.

ART. 6 – Clausola di esonero responsabilità

Il Soggetto attuatore è unico responsabile della programmazione, della gestione, della attuazione e della rendicontazione del Corso di cui al precedente art.1, nonché per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio inerente l'incarico assunto.

Il Soggetto attuatore solleva la Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione.

ART. 7 – Risoluzione della Convenzione

In caso di inadempimento da parte del Soggetto attuatore di uno o più obblighi, indicati nell'art. 4 della presente convenzione, la Regione può

procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con conseguente revoca dell'affidamento e recupero delle somme erogate.

ART. 8 – Validità ed efficacia della Convenzione

La presente convenzione ha validità e produce i suoi effetti fino alla data di ricezione da parte del Soggetto attuatore della comunicazione di avvenuta presa d'atto della rendicontazione finale redatta ed approvata dal Soggetto attuatore.

ART. 9 – Tutela della riservatezza

La titolarità dei dati connessi con l'attività prevista dalla presente convenzione è in capo alla Regione Basilicata (D.lgs. 196/2003).

Il Soggetto attuatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati. (D.lgs. 196/2003);

Il Soggetto attuatore provvederà a comunicare alla Regione Basilicata l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la risoluzione del presente atto è competente il foro di Potenza.



ART. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Bando di Concorso approvato con D.G.R. n. 333/2015 , nel Piano dei Corsi e nella normativa applicabile.

Luogo e data

Potenza, 2015

Per la Regione Basilicata

Per il Soggetto Attuatore

